



**COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 27 del 28/07/2015**

**OGGETTO: TASI 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

UNIBOSI MARCO	Presente
CAROLI GRAZIANO	Presente
ALBONETTI RICCARDO	Presente
ROSSI DANIELA	Presente
GENTILINI FILIPPO	Presente
MALAVOLTI STEFANIA	Presente
BARTOLI MARINA	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
VIOLONE AMEDEO	Assente
MONTANARI MICHELE	Presente
ISEPPI NICOLA	Presente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 1**

E' presente l'Assessore Esterno NATI MAURIZIO.

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ISEPPI NICOLA – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: //



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**OGGETTO: TASI 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/4/14;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che:

- il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali non soggette ad Imu e sui fabbricati rurali strumentali, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- il decreto legge in corso di conversione nr 16 del 6/3/2014, introduce la possibilità di incrementare le aliquote Tasi di altri 0.8 punti, finalizzando tale incremento alla concessione di detrazioni in grado di garantire per quanto possibile l'invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI;
- attraverso l'applicazione della Tasi, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZIO	COSTO €
Polizia Municipale	98.227,00
Illuminazione pubblica	80.752,00
Manutenzione strade	49.376,00
Manutenzione verde	38.126,00
Anagrafe	65.453,00
COSTO COMPLESSIVO	331.934,00

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 Nr. 16, in corso di conversione che introduce la possibilità di incrementare le aliquote TASI di altri 0.8 punti, finalizzando tale incremento alla concessione di detrazioni in grado di garantire per quanto possibile l'invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

#### Aliquote

α) 3,0 per mille

l'abitazione principale e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;

β) 2,4 per mille

per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;

γ) 2,4 per mille

per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6, C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;

δ) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b) e

- c).
- ε) prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;

#### Detrazioni

ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) spettano le seguenti detrazioni per abitazione principale, come segue:

- α) variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 280,00	125,00
281,00<= Rendita <= 300,00	100,00
300,01<= Rendita <= 400,00	75,00
400,01<= Rendita <= 500,00	50,00
500,01<= Rendita <= 600,00	25,00
Rendita >=600,01	0

- β) una ulteriore detrazione pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico del soggetto passivo TASI, residente e dimorante nell'abitazione;

CONSIDERATO che i criteri applicativi delle predette detrazioni sono quelli già stabiliti dalla normativa IMU per gli anni 2012 e 2013 per le detrazioni a tale imposta applicabili per dette annualità, come previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge nr. 214/2011 e come meglio esplicitati e chiariti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr 3/DF del 18/05/2012;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;

UDITA l'esposizione dell'Assessore Unibosi;

CON VOTI: FAVOREVOLI 8 – CONTRARI 2 (Casadio, Montanari) – ASTENUTI //, espressi nelle forme di legge,

### **delibera**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote TASI 2015:
  - α) 3,0 per mille  
l'abitazione principale e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;
  - β) 2,4 per mille  
per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D,

diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;

χ) 2,4 per mille

per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6, C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;

δ) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1;

□. di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;

□. di determinare, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) spettano le seguenti detrazioni per abitazione principale, come segue:

- variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 280,00	125,00
281,00<= Rendita <= 300,00	100,00
300,01<= Rendita <= 400,00	75,00
400,01<= Rendita <= 500,00	50,00
500,01<= Rendita <= 600,00	25,00
Rendita >=600,01	0

- una ulteriore detrazione pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico del soggetto passivo TASI, residente e dimorante nell'abitazione;

I criteri applicativi delle predette detrazioni sono quelli già stabiliti dalla normativa IMU per gli anni 2012 e 2013 per le detrazioni a tale imposta applicabili per dette annualità, come previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge nr. 214/2011 e come meglio esplicitati e chiariti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr 3/DF del 18/05/2012.

□. di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, un'entrata stimata di € 301.000,00 e che tale importo consente di garantire la copertura del 90,68% % dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 331.934,00 come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione 2015:

SERVIZIO	COSTO €
Polizia Municipale	98.227,00
Illuminazione pubblica	80.752,00
Manutenzione strade	49.376,00
Manutenzione verde	38.126,00
Anagrafe	65.453,00

COSTO COMPLESSIVO	331.934,00
-------------------	------------

- ▣. di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
- ▣. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
- ▣. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti, con voti:  
FAVOREVOLI 8 – CONTRARI 2 (Casadio, Montanari) – ASTENUTI //, espressi nelle forme di legge.



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**  
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione n. 27 del 28/07/2015

IL SINDACO  
ISEPPI NICOLA

IL SEGRETARIO  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS



**COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2015 / 356  
SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

OGGETTO: TASI 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2015 / 356  
SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

OGGETTO: TASI 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

---

---

---

Lì, 22/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
BALDASSARRI DONATA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28/07/2015**

**Oggetto: TASI 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2015.

Li, 30/07/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BIAGI RAFFAELLA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)